



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)

sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 18 Aprile 2026

Prot. 061/26

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Prefetto Maddalena De Luca

Al Direttore Centrale per Programmazione  
e gli Affari Economici e Finanziari  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Dott. Fabio ITALIA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Dott.ssa Floriana LABBATE

e p.c. Al Sottosegretario di Stato per l'Interno  
On. Emanuele PRISCO

Oggetto: **Richiesta di urgente chiarimento formale sui limiti di età pensionabile del personale della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. (Rif. art. 14-sexies decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)**

Gli orchestrali della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale personale di rappresentanza, contribuiscono in modo determinante all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione, assicurandone la visibilità nelle cerimonie ufficiali e negli eventi pubblici, ossia nei contesti in cui il Corpo si presenta e si identifica agli occhi delle istituzioni e della collettività.

Alla luce di tale rilevanza, risulta inaccettabile che il medesimo personale orchestrale non sia, ad oggi, posto nelle condizioni di conoscere con certezza i propri limiti di età pensionabile.

Al riguardo si rappresenta che **l'art. 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 prevede che "al personale appartenente [...] alla banda musicale del Corpo nazionale si applicano e continuano ad applicarsi, laddove più favorevoli, le disposizioni in materia di trattamenti [...] previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative"**.

Atteso che i limiti di età pensionabile costituiscono elemento integrante del regime previdenziale, la citata disposizione normativa assume diretto rilievo anche ai fini della determinazione dei limiti ordinamentali di collocamento in quiescenza del personale interessato.

Si evidenzia, altresì, che la formulazione della clausola di salvaguardia, nel fare riferimento all'applicazione delle disposizioni ***"laddove più favorevoli"***, non individua criteri univoci per la determinazione della maggiore favorevolezza, **né chiarisce se tale valutazione debba essere effettuata secondo un criterio generale, oggettivo ed uniforme oppure con riferimento alla posizione previdenziale di miglior favore del singolo appartenente.**

Tale indeterminazione, derivante dalla mancanza di criteri univoci, espone a evidenti criticità applicative, con il rischio di soluzioni difformi e di trattamenti non uniformi tra il personale interessato e, conseguentemente, determina un concreto rischio di contenzioso per l'Amministrazione.

Ad oggi, tuttavia, non risulta emanato alcun atto regolamentare o interpretativo volto a disciplinare in modo espresso i limiti di età pensionabile applicabili al personale della Banda Musicale.

A più riprese, diversi orchestrali hanno richiesto chiarimenti, anche mediante atti formali, senza ricevere alcun riscontro ufficiale da parte dell'Amministrazione.

Tale perdurante assenza di risposte determina una situazione di grave incertezza, incidendo direttamente sulla possibilità per il personale interessato di pianificare il proprio percorso professionale e previdenziale, in evidente contrasto con i principi di certezza del diritto e di trasparenza dell'azione amministrativa.

**Alla luce di quanto sopra, il CONAPO chiede di conoscere con urgenza e con atto formale espresso:**

- quali siano, allo stato attuale, i limiti di età pensionabile applicati al personale della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- quale sia il fondamento normativo utilizzato dall'Amministrazione per la determinazione di tali limiti;
- quale sia l'interpretazione ufficiale adottata in ordine al criterio di individuazione del regime previdenziale più favorevole ai sensi dell'art. 14-sexies, con particolare riferimento alla qualificazione del maggior favore in termini oggettivi ovvero soggettivi.

Si richiede altresì di sapere con urgenza se siano in corso iniziative regolamentari o interpretative finalizzate a colmare il vuoto normativo evidenziato e le relative tempistiche.

In difetto di riscontro, si procederà a valutare ogni ulteriore iniziativa a tutela del personale interessato.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini  


